

**D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 <sup>(1)</sup>.**

**Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti <sup>(2) (3)</sup>.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

<sup>(2)</sup> Titolo così corretto con [Comunicato 2 gennaio 2006](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

<sup>(3)</sup> Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

## **28. Personale del Ministero degli affari esteri.**

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del [decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.

---

---